



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 79 del 28/04/2020

Seduta n. 20

OGGETTO: PIANO DI APPLICAZIONE AI MERCATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 40 DEL 13 APRILE 2020.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:00, nella presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Maria Teresa Senatore la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SENATORE MARIA TERESA	X	
2	Vice Sindaco	TOFFOLO LUIGI	X	
3	Assessore	GERONAZZO LUIGI	X	
4	Assessore	BRAVO BERTILLA	X	
5	Assessore	MORSANUTO ANGELO	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PIANO DI APPLICAZIONE AI MERCATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 40 DEL 13 APRILE 2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel territorio del Comune di Portogruaro sono stati istituiti, fra l'altro, due mercati con cadenza settimanale e precisamente:

- Il mercato degli agricoltori, con svolgimento nella giornata di Mercoledì mattina, ubicato in Piazza della Dogana, con attualmente 8 posteggi occupati da altrettanti operatori;
- Il mercato settimanale, con svolgimento nella giornata di Giovedì mattina, ubicato in tutto il Centro Storico cittadino e oltre, compresi parte di Viale Cadorna e l'area parcheggio antistante lo stadio comunale P. G. Mecchia, con circa 160 posteggi, per la vendita di prodotti di tutte le merceologie;

Ricordato che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”* emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone nei luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- con Ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020 sono state introdotte integrazioni alla già citata Ordinanza n. 37 del 3.4.2020;
- con Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”* il Presidente della Regione Veneto ha adottato nuove misure, e ne ha confermate altre e tra queste, al punto 1 lettera b) del dispositivo le modalità che riguardano lo svolgimento dei mercati come sottoriportato:
“ b) è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevede anche le seguenti condizioni minimali:
 - i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
 - ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*

- iii. *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- iv. *per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca e il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del DPCM 10/04/2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella sua parte eventualmente più restrittiva”;*

con lo stesso provvedimento ha , inoltre, disposto ulteriori condizioni per il commercio nella forma del mercato, in particolare il rispetto delle disposizioni di cui al punto k) dell'ordinanza stessa, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva *“nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte di compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri mezzi, forniti – in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnamento”;*

- con Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”* il Presidente della Regione Veneto, al punto 7 del dispositivo ha previsto che *“nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini comprese le scarpe per bambini medesimi” ;*

Preso atto del parere del Segretario Generale circa l'assenza di conflitti tra succitata ordinanza nella Regione del Veneto e le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che con l'ordinanza comunale del segretario generale n. 41 dell'11.03.2020 è stata disposta la sospensione di tutti i mercati del territorio comunale fino al 3 aprile 2020 compreso, e comunque fino al nuove disposizioni;

Dato atto che in esito alle disposizioni regionali, da ultimo modificate con l'ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020, la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere a sperimentare una riapertura dei mercati in premessa citati, e che:

- ha scelto di concentrare nell'unica giornata del giovedì gli Operatori di entrambi i mercati (mercato degli agricoltori e mercato settimanale) aventi titolo a partecipare;
- ha individuato come orario di apertura la fascia 7.00-13.00 con accesso del pubblico nella fascia 8.00-12.00;
- ha scelto di limitare la partecipazione ai soli Operatori *Titolari* escludendo pertanto i c.d. *Precari*;
- anche al fine di garantire i migliori standard di sicurezza, ha scelto di individuare fra gli operatori ammessi alla vendita di abbigliamento e calzature per bambini unicamente che esercitano tale attività a titolo esclusivo;
- ha preso atto che gli Operatori coinvolti per le merceologie ammesse sono stati quantificati nel numero di 38 ;
- fra le possibili opzioni riguardo all'individuazione dell'area, in considerazione del numero degli Operatori di cui al precedente punto, nonché delle metrature e dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, ha scelto il posizionamento del mercato sperimentale nelle vie del Centro Storico e precisamente via Cavour e via Seminario;
- ha individuato quale punto di accesso all'area, la provenienza da via Seminario (individuando in tale via anche lo spazio destinato all'attesa degli Avventori) e, quale punto di uscita, Borgo Sant'Agnese;

- ha disposto la perimetrazione di accesso all'area mediante l'impiego di transenne e la realizzazione delle separazioni interne, laddove previste, mediante l'utilizzo di nastri bicolore;
- ha disposto che il controllo sul mercato sia effettuato dai Volontari della Pro Loco e dai Volontari della Protezione Civile Comunale, con il coordinamento della Polizia Locale;

Dato atto della planimetria con individuazione dei posteggi, secondo quanto indicato al precedente punto, allegata parte integrante alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

propone il seguente dispositivo:

- 1) di procedere a sperimentare una riapertura dei mercati degli agricoltori e settimanale in forma congiunta nella giornata di giovedì secondo la pianificazione descritta in premessa e nell'area individuata nell'allegato parte integrante alla presente deliberazione;
- 2) di demandare al Sindaco la firma di apposita ordinanza di adozione della pianificazione qui approvata e la sua decorrenza;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo, con il coinvolgimento degli altri servizi interessati;
- 4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

Approva la proposta di deliberazione

Indi

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Maria Teresa Senatore

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)